

PO FEAMP

ITALIA 2014/2020

PROGRAMMA OPERATIVO del FONDO EUROPEO per gli AFFARI MARITTIMI e la PESCA

Reg. (UE) n. 508/2014

BANDO DI ATTUAZIONE

Priorità n. 1

Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Misura 1.29

Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale

(Art. 29 del Reg. UE n. 508/2014)

Obiettivo tematico	OT 8 – Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori.	
Finalità	Promuovere il capitale umano, la creazione di posti di lavoro e il dialogo sociale. Aiutare i giovani che incontrano difficoltà nell’accedere al mercato del lavoro nel settore della pesca in un periodo di persistente crisi finanziaria, attraverso programmi di tirocinio e corsi su pratiche di pesca sostenibili e conservazione delle risorse biologiche marine.	
Obiettivi	Promozione del capitale umano per la crescita della competitività e del rendimento economico della pesca e delle attività marittime.	
Beneficiari	Pescatori.	
Enti finanziatori	Unione Europea Repubblica Italiana Regione Campania	Reg. UE n. 1303/2013 e Reg. UE n. 508/2014 e ss.mm.ii. Programma Operativo FEAMP 2014/2020 nazionale CCI-N. 2014IT4MFOP001, approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2015) 8452 in data 25/11/2015. Linee Guida Programma Operativo FEAMP 2014/2020, approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 54 del 07/02/2017.

INDICE

DISPOSIZIONI PRELIMINARI	4
1 Ambito di applicazione del bando	4
1.1 <i>Soggetti ammissibili al finanziamento (ambito soggettivo)</i>	4
1.2 <i>Interventi ammissibili al finanziamento (ambito oggettivo)</i>	5
1.3 <i>Localizzazione degli interventi finanziabili (ambito territoriale)</i>	5
1.4 <i>Periodo di validità del bando (ambito temporale)</i>	5
1.5 <i>Intensità dell'aiuto pubblico e spesa massima ammissibile</i>	5
DOMANDA DI SOSTEGNO	6
2 Formalità di partecipazione al bando	6
2.1 <i>Titolare della domanda di sostegno</i>	6
2.2 <i>Redazione e recapito della domanda di sostegno</i>	6
2.3 <i>Ricevibilità della domanda di sostegno</i>	7
AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO	7
3 Caratterizzazione del richiedente	7
3.1 <i>Requisiti soggettivi generali</i>	7
3.1.1 <i>Requisiti di cui all'art. 136, par. 1, del Reg. (UE, EURATOM) n. 2018/1046</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
3.1.2 <i>Requisiti di cui all'art. 10, par. 1 e 3, Reg. (UE) n. 508/2014</i>	8
3.1.3 <i>Requisiti soggettivi generali ulteriori</i>	10
3.2 <i>Requisiti soggettivi specifici per la Misura</i>	10
4 Caratterizzazione dell'operazione	11
4.1 <i>Requisiti dell'operazione</i>	11
4.2 <i>Criteri di selezione</i>	12
5 Caratterizzazione della spesa	14
5.1 <i>Categorie di spese ammissibili al finanziamento</i>	14
5.2 <i>Spese non ammissibili al finanziamento</i>	15
5.3 <i>Disposizioni specifiche in materia di ammissibilità della spesa</i>	15
5.3.1 <i>Forniture di beni e servizi</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
5.3.2 <i>Spese generali</i>	16
5.3.3 <i>Costi per il personale esterno ed interno</i>	16
5.3.4 <i>Spese sostenute prima della pubblicazione del bando</i>	17
6 Variazioni, verifiche, e concessione	17
6.1 <i>Variazione dei dati esposti nella domanda di sostegno</i>	17
6.2 <i>Procedimento di concessione del finanziamento</i>	18

DISPOSIZIONI FINALI	18
7 Disposizioni comuni ai bandi di attuazione delle misure a regia	18
8 Altre disposizioni	19
DOCUMENTAZIONE	20
9 Documentazione a corredo dell'istanza	20
9.1 Documentazione a corredo della domanda di sostegno	20
9.2 Modelli allegati al bando	21

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1 **Ambito di applicazione del bando**

Nell'ambito del PO FEAMP Campania 2014/2020, il presente bando contribuisce all'attuazione della Misura 1.29 "Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale", disciplinando modalità e procedure per la presentazione delle istanze di sostegno finanziario, l'ammissione al finanziamento, la realizzazione dell'operazione finanziata, e l'erogazione del sostegno.

La dotazione finanziaria del presente Bando è fissata in € 200.000,00 e destinata allo svolgimento di tirocini, a bordo di imbarcazioni della pesca costiera artigianale, per giovani pescatori che manifestino la propria volontà di imbarco, dopo il periodo di formazione, su pescherecci aderenti al Piano di Gestione Piccoli Pelagici (Accordo di collaborazione tra MiPAAF, Regione Campania, Comune di Cetara ed Università Parthenope di Napoli - approvato con Decreto n. 0617396 del 24/11/2021 ed Addendum del 21/01/2022 approvato con Decreto n.0028556 del 21/01/2022, registrato con il n. 46 in data 24/02/2022).

Eventuali risorse residue disponibili, a seguito delle istruttorie realizzate sul presente avviso, potranno essere utilizzate per finanziare altre operazioni ai sensi del paragrafo 3 dell'art.29 del Reg. (UE) 508/2014.

Eventuali maggiori disponibilità potranno essere utilizzate per il sostegno alle domande dichiarate ammissibili all'esito del presente bando, ed eventualmente non finanziate per esaurimento della dotazione già disponibile.

L'Autorità di Gestione (AdG), Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo (MiPAAFT), ha adottato i documenti di attuazione del PO¹. Il Referente regionale dell'Autorità di Gestione (RAAdG) per la Regione Campania, Organismo Intermedio (OI), ha adottato i documenti di attuazione del PO regionale².

Responsabile di Misura (RdM) è la dott.ssa Filomena Ruggiero – Funzionario dell'Ufficio Caccia Pesca e Acquacoltura, della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Responsabile di Misura (RdM) e Responsabile del Procedimento (RUP) relativo all'ammissione al finanziamento e alla fase di realizzazione dell'operazione è la dott.ssa Filomena Ruggiero – Funzionario della UOD 500719 dell'Ufficio Caccia Pesca e Acquacoltura, della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Il presente bando specifico di misura è integrato con le "Disposizioni comuni ai bandi di attuazione delle misure a Regia, rivolte ai beneficiari dei finanziamenti" (in seguito semplicemente "Disposizioni comuni"), di cui al successivo par. 7.

1.1 Soggetti ammissibili al finanziamento (ambito soggettivo)

Sono ammissibili al finanziamento:

¹ Si segnalano: Criteri di Ammissibilità; Criteri di Selezione; Disposizioni Attuative parte A – Generali; Disposizioni Attuative parte B – Specifiche di misura; Linee guida per le Spese Ammissibili; Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.); Disposizioni Procedurali – Manuale delle procedure e dei controlli dell'AdG; FAQ. Si segnala anche il DPR n. 22 del 05/12/2018 – Criteri di ammissibilità delle spese per i fondi SIE.

² Tra i quali si segnala il vigente Manuale delle Procedure e dei Controlli del RAAdG, adottato con Decreto Dirigenziale Regionale n. 277 del 05/10/2017, e successive revisioni.

- pescatori³ intesi quali persone fisiche ovvero giuridiche che esercitano l'attività di pesca professionale;

1.2 Interventi ammissibili al finanziamento (ambito oggettivo)

Sono ammissibili esclusivamente le operazioni di investimento che contribuiscono alla creazione di posti di lavoro tramite la realizzazione di attività relative:

- all'apprendimento permanente, alla diffusione delle conoscenze di carattere economico, tecnico, normativo o scientifico e delle pratiche innovative, nonché all'acquisizione di nuove competenze professionali, connesse in particolare alla gestione sostenibile degli ecosistemi marini, all'igiene, alla salute, alla sicurezza, alle attività nel settore marittimo, all'innovazione e all'imprenditoria, mediante lo svolgimento di tirocini da svolgere su imbarcazioni di pesca costiera artigianale ai sensi del paragrafo 3 dell'art.29 del Reg.(UE) 508/2014

Il sostegno è concesso per la formazione di tirocinanti, disoccupati e di età inferiore ai 30 anni (par. 3 collegato al par. 1 lett a) - art. 29 del Reg. n. 508/2014). Il tirocinio, per la formazione del giovane pescatore, dovrà necessariamente essere svolto esclusivamente a bordo di un peschereccio adibito alla pesca costiera artigianale da un pescatore professionista di almeno 50 anni di età e può avere una durata massima di 18 mesi. Ogni pescatore professionista può presentare una sola istanza e per un singolo giovane tirocinante.

1.3 Localizzazione degli interventi finanziabili (ambito territoriale)

Il presente Bando trova applicazione su tutto il territorio regionale della Campania, in base alla sede legale e operativa (nel caso in cui il richiedente sia una persona giuridica), ovvero residenza del richiedente, qualora questo sia una persona fisica.

1.4 Periodo di validità del bando (ambito temporale)

La scadenza del presente Bando è fissata alle ore 16:00 del quarantacinquesimo (45°) giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R.C. Il termine di scadenza del Bando, qualora coincida con un sabato o un giorno festivo, è posticipato al primo giorno feriale successivo.

Per tutta la durata di apertura il presente Bando rimarrà integralmente pubblicato sul portale web della Regione Campania, alle pagine dedicate al PO FEAMP Campania 2014/2020, all'indirizzo <http://agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FEAMP.html>.

1.5 Intensità dell'aiuto pubblico e spesa massima ammissibile

In relazione alle caratteristiche dell'intervento e secondo quanto previsto, per gli interventi connessi alla pesca costiera artigianale, al paragrafo 4 dell'art.95 l'importo del contributo pubblico è pari all'80% della spesa ritenuta ammissibile. Per le caratteristiche dell'intervento non può essere applicata la deroga di cui al par. 3 dell'art. 95 in quanto non possono essere soddisfatte contemporaneamente le condizioni di cui ai punti i), ii) e iii) della lettera a) del par. 3 dello stesso articolo.

³ In base all'art. 3 par. 2 punto 6) del Reg. n. 508/2014 il pescatore è qualsiasi persona che eserciti attività di pesca commerciale quali ritenute dalla Stato membro. In pratica, il riconoscimento da parte dello Stato membro corrisponde alla registrazione nel Registro delle imprese di pesca (RIP) nel caso di persona giuridica, ovvero all'inclusione nel registro dei pescatori marittimi nel caso di persona fisica, tenuti dall'Autorità Marittima, istituito presso le Capitanerie di Porto.

Il sostegno, riservato alla formazione di tirocinanti, disoccupati e di età inferiore ai 30 anni, è **concesso a pescatori professionisti di almeno 50 anni di età e proprietari di una imbarcazione adibita alla pesca costiera artigianale per coprire la retribuzione del tirocinante e gli oneri connessi.**

Il sostegno **non può superare un importo massimo di 40.000 EUR per ciascun beneficiario nel periodo di programmazione.** L'importo eventualmente eccedente la spesa massima ammissibile è a carico del beneficiario.

Nel caso di pescatori soci di cooperative armatrici di imbarcazioni, di proprietà dei soci stessi, il sostegno (in analogia a quanto realizzato nell'ambito dell'art. 11 del decreto Mipaaf del 2 giugno 1999), prevede un conferimento per delega all'incasso del contributo pubblico da parte del richiedente (pescatore proprietario) all'impresa armatrice. Questa viene deputata al pagamento dello stipendio al tirocinante e al versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali e, pertanto, si assume l'obbligo di versare materialmente al tirocinante (che assume il ruolo di pescatore imbarcato, in qualità di dipendente, ovvero di socio lavoratore della società armatrice) lo stipendio secondo il CCNL di riferimento ed all'Istituto di previdenza gli emolumenti previsti, mantenendo così inalterata la competenza sulla gestione del personale imbarcato.

DOMANDA DI SOSTEGNO

2 **Formalità di partecipazione al bando**

2.1 **Titolare della domanda di sostegno**

La domanda di sostegno deve essere presentata dal pescatore di età uguale o superiore a 50 anni, quale persona fisica o giuridica, direttamente interessato all'operazione.

Qualora il richiedente (pescatore e proprietario di imbarcazione di piccola pesca costiera) non sia anche armatore dell'imbarcazione, lo stesso è tenuto a presentare atto di assenso della società armatrice (cooperativa o altro) al momento della domanda.

Qualora il richiedente pescatore sia comproprietario di imbarcazione di piccola pesca costiera, la domanda di partecipazione dovrà essere presentata previa autorizzazione rilasciata dal/i caratista/i.

2.2 **Redazione e recapito della domanda di sostegno**

Le domande vanno a loro indirizzate a mezzo Raccomandata a/r, o consegnata a mano nei giorni di apertura al pubblico, oppure a mezzo PEC, indirizzata alla UOD - 50 07 19 - Ufficio Caccia Pesca ed Acquacoltura della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali via Porzio – Centro Direzionale Is. A6 – 80143 Napoli - pec: pescacampania@pec.regione.campania.it.

La domanda deve pervenire entro e non oltre il termine di scadenza del bando, qualora inoltrata a mezzo raccomandata a/r o consegnata a mano; è ritenuta valida unicamente la data e l'ora di acquisizione presso l'Ente; l'Amministrazione non risponde dei ritardi imputabili al servizio postale o di recapito. La domanda deve essere inviata entro e non oltre il termine di scadenza del bando, qualora inoltrata a mezzo PEC.

Il plico, contenente la domanda e la documentazione, inoltrato per Raccomandata a/r o consegnata a mano, deve pervenire sigillato e integro, riportare sul frontespizio il destinatario e la dicitura "FEAMP Campania 2014/2020 – candidatura al Bando di Misura 1.29 – Decreto Dirigenziale n. ____ del ____"; se la domanda è inoltrata a mezzo PEC detta dicitura va indicata in oggetto.

La domanda di sostegno deve essere redatta secondo il modello predisposto con l'Allegato 1, e corredata dell'Allegato 2 debitamente compilato e della documentazione richiesta dal presente bando. La domanda, gli allegati, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti notori, e ogni documento per cui è richiesta firma, devono essere sottoscritti dal richiedente o dal suo legale rappresentante, e dal tecnico progettista (ove esplicitamente previsto).

Il richiedente deve valorizzare la tabella riportata nell'Allegato 2 al Bando, relativa agli indicatori previsionali di progetto (Tabella – par. 11). Tali indicatori sono necessari all'espletamento delle attività proprie dell'Autorità di Gestione nazionale. A progetto ultimato, nella documentazione di saldo, dovranno essere evidenziati i valori effettivamente raggiunti.

La domanda deve essere corredata di copia di un documento di identità (carta di identità o passaporto) in corso di validità del richiedente persona fisica, o del legale rappresentante del richiedente persona giuridica, e del tecnico progettista (ove esplicitamente previsto) ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

2.3 Ricevibilità della domanda di sostegno

Non è ricevibile la domanda di sostegno, se:

1. inoltrata con mezzi diversi da quelli indicati, o ad amministrazioni diverse dalla Regione Campania;
2. pervenuta oltre il termine di scadenza del bando, qualora inoltrata a mezzo Raccomandata a/r o consegnata a mano; inviata oltre il termine di scadenza del bando, qualora inoltrata a mezzo PEC;
3. il plico non è integro, in caso di consegna a mano o recapito per Raccomandata a/r;
4. assenza dei dati richiesti nella "Istanza di ammissione al finanziamento" (Allegato 1 al bando);
5. assenza del documento "Istanza di ammissione al finanziamento" (Allegato 1 al bando), o del documento "Sezione anagrafica/Descrizione dell'intervento/Dichiarazioni del progettista" (Allegato 2 al bando), o assenza delle rispettive sottoscrizioni.

Le domande pervenute vengono comunque acquisite agli atti e al protocollo dell'Ente.

Le domande che rientrano in uno dei casi di irricevibilità non accedono alla fase di ammissibilità.

Al di fuori dei casi sopra riportati la domanda è ricevibile, e viene sottoposta alla verifica di ammissibilità al finanziamento di cui appresso.

AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO

3 Caratterizzazione del richiedente

Il richiedente deve possedere tutti i requisiti soggettivi, previsti dai successivi paragrafi, alla data di presentazione della domanda di sostegno. I requisiti per i quali è dovuto il mantenimento anche dopo la presentazione della domanda di sostegno sono espressamente indicati nei successivi paragrafi.

I requisiti soggettivi per l'accesso alle misure del FEAMP sono previsti: dal Reg. (EU, EURATOM) n. 2018/1046 (regole finanziarie del bilancio unionale), che all'art. 136, par. 1, determina le cause di esclusione dalle procedure di appalto e di sovvenzione; e dal Reg. (UE) n. 508/2014 (disciplina del FEAMP 2014/2020), che all'art. 10, par. 1 e 3, determina le condizioni di inammissibilità ai finanziamenti del fondo. Altri requisiti soggettivi sono indicati anche nei documenti "Criteri di ammissibilità", "Disposizioni Attuative parte A – Generali", e "Disposizioni Attuative parte B – Specifiche di misura" adottati dall'AdG nazionale, e dal presente bando.

3.1 Requisiti soggettivi generali

3.1.1 *Requisiti di cui all'art. 136, par. 1, del Reg. (UE, EURATOM) n. 2018/1046*

La domanda di sostegno è inammissibile se presentata dal richiedente che:

- a) versi in stato di fallimento, o sia oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, o versi in stato di amministrazione controllata, o abbia stipulato un concordato preventivo con i creditori, o abbia cessato le sue attività, o si trovi in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale;
- b) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli non ha ottemperato a obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, o a obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, secondo il diritto applicabile;
- c) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli si è reso colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione esercitata, o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla propria credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave⁴;
- d) abbia subito sentenza definitiva che accerti che egli si è reso colpevole di:
 - i) frode, ai sensi dell'art. 3 della Direttiva (UE) 2017/1371⁵ e dell'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee⁶;
 - ii) corruzione, quale definita all'art. 4, par. 2, della Direttiva (UE) 2017/1371⁷ o corruzione attiva ai sensi dell'art. 3 della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea⁸, o condotte, quali definite all'art. 2, par. 1, della Decisione Quadro 2003/568/GAI⁹, o corruzione, quale definita in altre legislazioni vigenti;
 - iii) comportamenti connessi a un'organizzazione criminale, di cui all'art. 2 della Decisione Quadro 2008/841/GAI¹⁰;
 - iv) riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell'art. 1, par. 3, 4 e 5, della Direttiva (UE) 2015/849¹¹;

⁴ In particolare, l'articolo comprende espressamente le seguenti ipotesi:

- i) aver reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica dell'assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di ammissibilità o di selezione o nell'esecuzione dell'impegno giuridico;
- ii) aver concluso accordi con altre persone o entità allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;
- iii) aver violato i diritti di proprietà intellettuale;
- iv) aver tentato di influenzare l'iter decisionale dell'ordinatore responsabile nel corso della procedura di aggiudicazione di attribuzione;
- v) aver tentato di ottenere informazioni riservate che potessero conferirle vantaggi indebiti nell'ambito della procedura di aggiudicazione o di attribuzione.

⁵ Direttiva (UE) n. 2017/1371 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05/07/2017 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28/07/2017, pag. 29).

⁶ Convenzione stabilita dall'atto del Consiglio del 26 luglio 1995, elaborata in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione Europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee (GU C 316 del 27/11/1995, pag. 48).

⁷ Già dettagliata alla prima nota del punto i).

⁸ Convenzione, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 maggio 1997, elaborata in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione Europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità Europee o degli Stati membri dell'Unione Europea (GU C 195 del 25.06.1997, pag. 2).

⁹ Decisione Quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22/07/2003 adottata a norma del Titolo VI del Trattato sull'Unione Europea, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31/07/2003, pag. 54).

¹⁰ Decisione Quadro 2008/841/GAI del Consiglio del 24/10/2008 adottata a norma del Titolo V del Trattato sull'Unione Europea, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 del 11/11/2008, pag. 42).

¹¹ Direttiva (UE) n. 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20/05/2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il Reg. (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del

- v) reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all'art. 1 e all'art. 3 della Decisione Quadro 2002/475/GAI¹², ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere tali reati, quali definiti all'art. 4 di detta Decisione;
- vi) lavoro minorile e altri reati relativi alla tratta di esseri umani di cui all'art. 2 della Direttiva 2011/36/UE¹³;
- e) abbia mostrato significative carenze nell'adempire ai principali obblighi ai fini dell'esecuzione di un impegno giuridico finanziato dal bilancio (dell'Unione e/o dello Stato), che hanno causato la risoluzione anticipata di un impegno giuridico, o hanno comportato l'applicazione della clausola penale o di altre penali contrattuali, o sono state evidenziate da un ordinatore, dall'OLAF o dalla Corte dei conti in seguito a verifiche, audit o indagini;
- f) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli ha commesso un'irregolarità ai sensi dell'art. 1, par. 2, del Reg. (CE, EURATOM) n. 2988/1995¹⁴;
- g) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli ha creato un'entità in una giurisdizione diversa, con l'intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici nella giurisdizione in cui ha la sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede di attività principale;
- h) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli ha creato un'entità con l'intento di cui sopra alla lett. g).

Il periodo di durata dell'esclusione dalla procedura, e il termine di prescrizione, sono previsti dallo stesso Reg. (UE, EUROATOM) n. 2018/1046, all'art. 139.

3.1.2 Requisiti di cui all'art. 10, par. 1 e 3, Reg. (UE) n. 508/2014

Ai sensi dell'art. 10 par. 1, la domanda di sostegno è inammissibile se presentata, nel periodo di inammissibilità, dal richiedente che versi in una delle seguenti condizioni:

- a) abbia commesso un'infrazione grave a norma dell'art. 42 del Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio¹⁵ o dell'art. 90, par. 1, del Reg. (CE) n. 1224/2009;
- b) sia stato associato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'art. 40, par. 3, del Reg. (CE) n. 1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'art. 33 di tale regolamento;
- c) abbia commesso una grave violazione delle norme della PCP, individuata come tale in altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio;

Consiglio e che abroga la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la Direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 05/06/2015, pag. 73).

¹² Decisione Quadro 2002/475/GAI del Consiglio del 13/06/2002 adottata a norma del Titolo VI del Trattato sull'Unione Europea, relativa alla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22/06/2002, pag. 3).

¹³ Direttiva (UE) n. 2011/36 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05/04/2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la Decisione Quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15/04/2011, pag. 1).

¹⁴ Reg. (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18/12/1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1). L'art. 1 co. 2 recita "Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita".

¹⁵ Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i Regg. (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e, abroga i Regg. (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1), e la cui applicazione è oggetto della Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo al Consiglio COM(2015) 480 finale del 01.10.2015.

Ai sensi dell'art. 10 par. 3, la domanda di sostegno è inammissibile se presentata, nel periodo di inammissibilità, dal richiedente in capo al quale sia stata accertata la commissione una frode, come definita all'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee¹⁶, nell'ambito del Fondo europeo per la pesca (FEP) o del FEAMP.

Il periodo di inammissibilità è previsto dagli stessi par. 1 e 3 dell'art. 10¹⁷, e disciplinato con Reg. Delegato (UE) n. 2015/288, modificato dal Reg. Delegato (UE) 2015/2252 ed eventuali ss.mm.ii.

Ai sensi del par. 2 dello stesso art. 10, dopo la presentazione della domanda il beneficiario deve continuare a rispettare le condizioni di cui al par. 1, per tutto il periodo di attuazione dell'operazione finanziata, e per un periodo di cinque (5) anni dopo l'erogazione del pagamento finale.

3.1.3 *Requisiti soggettivi generali ulteriori*

Il richiedente deve essere in possesso degli ulteriori requisiti generali di ammissibilità, quali:

1. applicare il C.C.N.L. di riferimento, nel caso in cui si avvalga di personale dipendente;
2. non sia stato oggetto di provvedimenti definitivi di revoca nel corso della precedente programmazione e di non essere inserito nel registro debitori della Regione Campania;
3. non abbia riportato, nei tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda di sostegno, condanne con sentenza passata in giudicato, o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per delitti consumati o tentati di cui agli artt. 416, 416-bis, 640 co. 2 n. 1, 640-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del c.p., ovvero per delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Libro II Tit. II del c.p., ovvero per ogni altro delitto da cui derivi quale pena accessoria l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
4. non abbia riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati di frode alimentare o di sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo IV capo II e Titolo VIII capo II del c.p., e agli artt. 5, 6 e 12 della L. n. 283/1962 nei tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda di sostegno;
5. non sia soggetto a sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 9 co. 2 lett. c. del D.Lgs. n. 231/2001, qualora sia società o associazione;
6. non sia sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie, interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire, fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori.

3.2 Requisiti soggettivi specifici per la Misura

I requisiti soggettivi di ammissibilità, specifici per accedere alla Misura di finanziamento, in occasione del presente bando sono i seguenti:

1. per il sostegno di cui al precedente paragrafo 1.2, il richiedente deve essere **pescatore professionista di almeno 50 anni di età e proprietario di un'imbarcazione da pesca adibita alla Pesca costiera artigianale** così come definita nell'allegato 7 al PO FEAMP approvato con Decisione C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;
2. avere sede legale e operativa (nel caso in cui il richiedente sia una persona giuridica) ovvero essere residente (nel caso in cui il richiedente sia una persona fisica), in uno dei comuni della Regione Campania;
3. *(se armatore dell'imbarcazione)* essere iscritto nel Registro delle Imprese di Pesca.

¹⁶ Convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49).

¹⁷ Con riferimento ad atti delegati da emanarsi a norma del par. 4 dello stesso art. 10, in esercizio del potere di cui all'art. 126 dello stesso regolamento.

4 Caratterizzazione dell'operazione

I requisiti dell'operazione per l'accesso alle misure del FEAMP sono previsti dal Reg. (UE) n. 508/2014 (disciplina del FEAMP 2014/2020), oltre che specificati nei documenti *"Criteri di ammissibilità"*, *"Disposizioni Attuative parte A – Generali"*, e *"Disposizioni Attuative parte B – Specifiche di misura"* adottati dall'AdG nazionale, e dal presente bando.

4.1 Requisiti dell'operazione

L'operazione è ammissibile al finanziamento solo se sussistono, con riferimento alla data di presentazione della domanda di sostegno, tutte le seguenti condizioni:

1. l'operazione concorra al raggiungimento degli obiettivi del PO FEAMP 2014/2020;
2. l'operazione rientri negli interventi ammissibili di cui al precedente par. 1.2 del presente bando;
3. l'operazione, in tutto o in parte non è oggetto di concessioni di altri finanziamenti, a valere sullo stesso o su altri programmi, a carico del bilancio comunitario, nazionale o regionale;
4. l'operazione, se già avviata, non sia già conclusa, come previsto dall'art. 65 par. 6 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
5. la progettazione sia di livello esecutivo, cioè completa di ogni elaborato, calcolo, e atto autorizzativo comunque denominato, dovuto per legge e necessari alla realizzazione dell'operazione;
6. il cronoprogramma delle attività di realizzazione dell'operazione sia di durata non superiore ai 18 mesi;
7. il tirocinio deve svolgersi a bordo di un'imbarcazione da pesca adibita alla pesca costiera artigianale;
8. il tirocinante deve avere età inferiore a 30 anni e deve essere riconosciuto come disoccupato dallo Stato Membro interessato;
9. sono ammesse esclusivamente le spese per la formazione del tirocinante e pertanto il sostegno deve riguardare solo i costi per coprire la retribuzione del tirocinante e gli oneri connessi;
10. il tirocinio a bordo deve essere formalizzato da un contratto tra il proprietario del peschereccio pescatore autonomo (richiedente) ed il tirocinante; nel caso in cui il richiedente non sia armatore, il contratto dovrà prevedere anche il conferimento per delega all'incasso all'impresa armatrice che materialmente contrattualizzi il tirocinante; in quest'ultimo caso la formalizzazione del contratto dovrà avvenire tra il pescatore proprietario di età maggiore di 50 anni, il tirocinante e l'impresa armatrice del peschereccio ove si svolge il tirocinio.
11. l'imbarcazione da pesca ove si svolge il tirocinio deve essere iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi campani.

Nel cronoprogramma delle attività di realizzazione dell'operazione oltre alla tempistica dell'avanzamento fisico deve essere riportata indicativamente anche la tempistica dell'avanzamento finanziario, relativa sia ai pagamenti effettuati dal Beneficiario sia alle richieste di erogazione presentate da questa all'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 65 co. 6 del Reg. (UE) 1303 del 2013 non sono selezionabili per il sostegno del FEAMP le operazioni già concluse. Per operazione già conclusa si intende quella portata materialmente a termine o completamente attuata prima della presentazione della domanda di sostegno, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati. Nel dettaglio:

- nel caso di operazioni riguardanti lo svolgimento di tirocini a bordo, l'operazione può essere definita completamente attuata, quando sia stato ultimato dal tirocinante il periodo di formazione a bordo del peschereccio ossia l'ultimo giorno di occupazione per il quale il beneficiario può usufruire dell'incentivo.

Se pertinenti, perché il finanziamento possa essere concesso in tutto o in parte, devono sussistere, già al momento della presentazione della domanda, le seguenti ulteriori condizioni:

1. (qualora l'operazione riguardi interventi su imbarcazioni da pesca e la domanda di sostegno sia presentata dal proprietario, pescatore, non armatore) sussista bozza di contratto di cui al comma 10 del presente capitolo al momento della domanda;
2. (qualora l'operazione riguardi interventi su imbarcazioni da pesca) queste risultino iscritte nel Registro comunitario, nonché in uno dei Compartimenti marittimi italiani;
3. (qualora l'operazione riguardi interventi su imbarcazioni da pesca) l'imbarcazione non sia oggetto di aiuti pubblici per l'arresto definitivo ai sensi dell'art. 34 del Reg. (UE) n. 508/2014;
4. l'operazione proposta per poter essere finanziata deve concorrere al raggiungimento degli obiettivi del P.O. FEAMP 2014/2020.

4.2 Criteri di selezione

I criteri di selezione delle operazioni per l'accesso alle misure del FEAMP sono specificati nel documento "Criteri di selezione", adottato dall'AdG nazionale.

Le operazioni in possesso dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti sono oggetto di selezione, operata con assegnazione di un punteggio, in base ai criteri di cui alla griglia sotto riportata.

L'operazione che non consegua un punteggio minimo pari ad 1 con l'applicazione di almeno 2 criteri non è ammissibile al finanziamento.

Entrano in graduatoria di merito le sole operazioni ammissibili. Le operazioni accedono al finanziamento nell'ordine della graduatoria, in base al punteggio, fino a esaurimento della dotazione finanziaria del bando.

In caso di ex aequo ovvero in caso di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, si applica il criterio dell'età del beneficiario, con preferenza del più giovane

1.29 - OPERAZIONE A REGIA					
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Parametro	Coefficiente C(0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P= C*Ps
T1	L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con almeno un'azione/topic di un pilastro del Piano di Azione Eusair (applicabile per le Regioni rientranti	Ic = 0	C=0	0	
		Ic = 3	C=1		
T2	Il soggetto richiedente è di sesso femminile	Sf = NO	C = 0	1	
		Sf = SI	C = 1		
T3	Minore età del richiedente	Et/Et _{media} >40	C = 0	0	
		Et/Et _{media} <=40	C = 1		
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE					
R1	Anni di esperienza dell'operatore (N) privato accreditato che eroga servizi di formazione professionale per le iniziative di cui paragrafo 1.2 a)	N<=3	C = 0	0	
		3<N<=5	C = 0,25		
		5<N<=7	C = 0,5		
		7<N<=10	C = 0,75		
		N>10	C = 1		

R2	Adeguatezza e coerenza quanti-qualitativa delle risorse umane impiegate (N) con gli obiettivi del progetto per le iniziative di cui paragrafo 1.2 a) (numero di persone con profili coerenti con l'attività di formazione previste OTS)	N<=2	C = 0	0	
		2<N<=4	C = 0,25		
		4<N<=6	C = 0,5		
		6<N<=8	C = 0,75		
		N>8	C = 1		
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE					
O1	Maggiore età del richiedente di cui al paragrafo 1.2 (pescatore proprietario)	Età=50 anni	C = 0	1	
		Età > 50 anni	C = 1		
O2	Maggiore periodo di disoccupazione del coniuge (in giorni)	Pdiss = 0	C = 0	0	
		0<Pdiss = 180	C = 0,5		
		Pdiss > 180	C = 1		
O3	L'operazione prevede iniziative di cui al par. 1.2 lett. a)	OF = NO	C = 0	0	
		OF = SI	C = 1		
O4	Completezza della descrizione e qualità dei contenuti oggetto del trasferimento per le iniziative di cui al paragrafo 1.2 a) (CQ)	CQ= insufficiente	C=0	0	
		CQ=sufficiente	C=0,5		
		CQ=Buona	C=1		
O5	Progetti formativi che prevedono visite didattiche di approfondimento per le iniziative di cui al paragrafo 1.2 a) (Pf)	Pf=No	C=0	0	
		Pf= Si	C=1		
O6	Utilizzo di sistemi di verifica (in itinere, ex post) per le iniziative di cui al paragrafo 1.2 a) (Pf)	Pf=No	C=0	0	
		Pf= Si	C=1		
O7	L'operazione prevede collegamenti in rete e scambi di buone pratiche tra le parti interessate, che promuovono il ruolo delle donne nella comunità di pescatori, applicabile ad interventi di cui al par. 1 lett. b) art.29	ORS = NO	C = 0	0	
		ORS = SI	C = 1		
O8	L'operazione prevede iniziative inerenti il dialogo sociale di cui al par. 1 lett. c) art. 29	ODS = NO	C = 0	0	
		ODS = SI	C = 1		
O9	Il tirocinante è di sesso femminile	Sf = NO	C = 0	1	
		Sf = SI	C = 1		
O10	Minore età del tirocinante	Età=30 anni	C = 0	1	
		Età < 30 anni	C = 1		
O11	Maggiore periodo di disoccupazione del tirocinante (Pdiss) in giorni	Pdiss = 0	C = 0	1	
		0<Pdiss = 60	C = 0,5		
		Pdiss > 60	C = 1		
O12	L'operazione prevede iniziative volte all'inserimento lavorativo del tirocinante, applicabile al termine del periodo formativo (acquisto dell'imbarcazione da pesca da parte del tirocinante e/o acquisizione titoli professionali)	Ilav = NO	C = 0	1	
		Ilav = SI	C = 1		

O13	L'operazione prevede iniziative volte ad una formazione professionale del tirocinante connessa al miglioramento delle tecniche di pesca, della salute e sicurezza al fine di una gestione sostenibile degli ecosistemi marini (ad es. riduzione delle catture indesiderate)	Fmp= NO	C = 0	1	
		Fmp= SI	C = 1		

Per agevolare l'istruttoria, al richiedente è chiesta la compilazione della medesima scheda, in autovalutazione, fino all'auto-attribuzione del punteggio finale.

5 Caratterizzazione della spesa

L'ammissibilità della spesa è disciplinata dal D.P.R. n. 22 del 05/02/2018 recante "Criteri di ammissibilità delle spese per i fondi SIE", nonché dai documenti "Linee guida per le spese ammissibili del PO FEAMP 2014/2020", "Disposizioni Attuative parte A – Generali" e "Disposizioni Attuative parte B – Specifiche di misura", adottati dall'AdG nazionale.

In generale sono ammissibili al finanziamento le spese coerenti con gli interventi ammissibili di cui al par. 1.2 del presente bando. In concreto sono ammissibili le spese per la realizzazione dell'iniziativa chiaramente e direttamente connesse e funzionali all'operazione.

A norma dell'art. 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013, le spese, anche se già sostenute alla presentazione della domanda di sostegno, sono ammissibili se pagate dal beneficiario nel periodo compreso tra il 25 novembre 2015 (data di approvazione del PO FEAMP nazionale da parte della Commissione Europea), e il 31 dicembre 2023 (fine del periodo di eleggibilità della spesa del PO FEAMP 2014/2020). Nel caso specifico saranno riconosciute le spese per la formazione del giovane pescatore di età inferiore a 30 anni posseduti alla data di inizio di del tirocinio, a bordo di un peschereccio adibito alla pesca costiera artigianale il cui proprietario sia un pescatore professionista di almeno 50 anni di età, posseduti alla data di inizio di del tirocinio, a patto che alla data di presentazione dell'istanza il tirocinio non sia terminato. L'operazione non può avere una durata complessiva maggiore di 18 mesi.

Le spese eventualmente eccedenti i limiti di finanziamento di cui al presente bando e/o non ammissibili al finanziamento all'esito dell'istruttoria, ma necessarie alla funzionalità dell'operazione, sono a carico del richiedente; il richiedente deve comunque realizzarle e rendicontarle.

Il richiedente, ricevuta la notifica del decreto di concessione del finanziamento, deve rendere dichiarazione di accettazione del finanziamento, e di accollo delle spese non ammissibili al finanziamento, nei modi e termini indicati nel decreto di concessione stesso.

5.1 Categorie di spese ammissibili al finanziamento

Le spese ammissibili per l'attuazione dell'operazione si sostanziano nella retribuzione e negli oneri del tirocinante. La retribuzione del tirocinante dovrà essere debitamente giustificata dalle copie conformi dei giustificativi di spesa attestanti l'avvenuto pagamento a favore del tirocinante della retribuzione come da CCNL di categoria ed i versamenti effettuati per gli oneri previsti.

5.2 Spese non ammissibili al finanziamento

In ogni caso non sono ammissibili al finanziamento le spese di seguito indicate; l'elencazione ha carattere vincolante:

- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni;
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle *“Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”*, in tema di *“Acquisto di materiale usato”*;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture;
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con *leasing*, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.
- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia (art. 69 par. 3 del Reg. (UE) n. 1303/2013);
- l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), salvo, nei casi in cui il beneficiario non riesca a recuperarla secondo quanto previsto dalla normativa nazionale in materia. Nel caso in cui il costo IVA afferente all'operazione sia in tutto o in parte non recuperabile, il richiedente è tenuto a validare l'apposito campo nella domanda di sostegno alla sezione *“ADESIONE ALLE MISURE DEL REG. (UE) 508/2014 e PIANO DEGLI INTERVENTI”*, e ad allegare, alla stessa domanda, una dichiarazione circostanziata, completa dei pertinenti riferimenti normativi, dimostrativa del carattere non recuperabile dell'IVA.

5.3 Disposizioni specifiche in materia di ammissibilità della spesa

Con riferimento alla disciplina delle spese ammissibili al finanziamento, si riportano, nei paragrafi successivi, disposizioni vincolanti afferenti a particolari categorie di spesa.

La disciplina sul riconoscimento della spesa al finanziamento è stata dettata con D.P.R. n. 22 del 05/02/2018 recante “Criteri di ammissibilità delle spese per i fondi SIE”, e con le “Linee guida per le spese ammissibili del PO FEAMP 2014-2020” adottate dall’AdG nazionale, nonché con le Disposizioni Attuative parte A – Generali, e dalle Disposizioni Attuative parte B – Specifiche della misura di riferimento, e con le FAQ, adottate dall’AdG nazionale, ad essi si rinvia per quanto non previsto dal presente bando.

Relativamente alle spese previste per la retribuzione del tirocinante occorre far riferimento al contratto nazionale collettivo del lavoro del settore di riferimento nonché all’inquadramento previdenziale ed antinfortunistico previsto per il personale del settore pesca imbarcato.

5.3.1 Retribuzione ed oneri

Il richiedente è tenuto alla presentazione della completa documentazione relativa alla tipologia di contratto applicato in relazione alla qualifica di imbarco del tirocinante, nonché la tipologia e quantificazione degli oneri connessi.

5.3.2 Spese generali

Il richiedente è tenuto alla presentazione della completa documentazione relativa alle spese generali, come di seguito illustrata.

Le spese generali, per lo più costi amministrativi e generali, sono spese collegate all’operazione e necessarie per la sua preparazione e/o esecuzione. Se ne fornisce una lista indicativa e non esaustiva:

1. spese per la tenuta del conto corrente dedicato all’operazione;
2. costi della garanzia fidejussoria;
3. spese per l’informazione e la pubblicità obbligatoria sull’intervento finanziato dal PO FEAMP 2014/2020;
4. spese di progettazione e rendicontazione delle spese ecc.;
5. spese per consulenze tecniche, finanziarie, e legali, parcelle notarili, perizie tecniche o finanziarie, spese per contabilità o audit, sempre che siano chiaramente e direttamente connesse all’operazione, e necessarie per la sua preparazione e/o realizzazione.

Non sono ammissibili al finanziamento i costi relativi alla gestione amministrativa dell’operazione, quali locazioni, costi per fornitura di energia, gas, acqua, e servizi telefonici, spese per riscaldamento, relativi canoni e spese di manutenzioni, spese di personale dipendente, e spese per attrezzature di ufficio come carta, fotocopie, ecc.).

I costi di apertura del conto corrente dedicato all’operazione, se non evidenziati nel conto corrente stesso, dovranno essere attestati dall’Istituto di credito presso il quale è stato acceso lo specifico conto.

Le spese generali sono quantificate forfetariamente; il loro importo non può essere superiore alla somma del limite massimo del 7% del totale delle spese riferite alla realizzazione del tirocinio.

Gli affidamenti degli incarichi professionali, laddove non soggetti a procedure di evidenza pubblica, devono essere conferiti nel rispetto della normativa vigente¹⁸, a professionisti qualificati, iscritti nei rispettivi Albi o Collegi professionali di riferimento, ove presenti, esterni ed indipendenti rispetto all'impresa richiedente, e che abbiano reso il preventivo di cui sotto.

Gli incarichi professionali devono essere conferiti previa presentazione di almeno tre (3) preventivi di spesa anteriori alla stipula del contratto/lettera di incarico. La richiesta di preventivo va fatta a mezzo e-mail o pec, come il relativo riscontro. I preventivi, devono essere in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza, devono essere comparabili, e devono dettagliare la prestazione professionale nonché il prezzo; l'incarico deve essere conferito per iscritto (contratto, lettera di incarico, ecc.).

La spesa che verrà riconosciuta sarà quella del preventivo di minor importo, indipendentemente dalla scelta del richiedente. Si precisa che non saranno rendicontabili le spese per incarichi professionali mancanti dei preventivi.

La documentazione della selezione per gli affidamenti degli incarichi dovrà essere trasmessa prima della liquidazione delle relative spese; **quella per la selezione del tecnico incaricato della progettazione deve essere presentata con la domanda di ammissione al finanziamento.**

In ogni caso l'affidamento degli incarichi professionali deve avvenire nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.

I professionisti incaricati sono tenuti alla sottoscrizione delle relazioni tecniche specialistiche, perizie e stime, e ogni ulteriore asseverazione, prevista nel bando e relativi allegati. La documentazione richiesta ai fini della domanda o ai fini della realizzazione dell'operazione, quale prestazione di un professionista, deve essere resa e sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali ove presenti.

5.3.3 Spese sostenute prima della pubblicazione del bando

Per il riconoscimento delle spese sostenute nel periodo compreso dal 25/11/2015 (data di approvazione del PO FEAMP Italia da parte della Commissione Europea) e la data di pubblicazione del bando, il richiedente deve comprovare dette spese, e di averle sostenute in modo conforme alle disposizioni del presente bando, e alle disposizioni di cui al paragrafo 1 del documento di "Disposizioni comuni ai bandi di attuazione delle misure a Regia rivolte ai beneficiari dei finanziamenti" adottato con DDR n. 28 del 01/03/2019 consultabile sul portale web della Regione Campania, alle pagine dedicate al FEAMP 2014/2020, all'indirizzo www.agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FEAMP.html, nel box dedicato alla "Documentazione Ufficiale".

6 Variazioni, verifiche, e concessione

6.1 Variazione dei dati esposti nella domanda di sostegno

Il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione riguardante i dati dichiarati o esposti nella documentazione della domanda di sostegno.

Prima dell'approvazione della graduatoria definitiva dette variazioni non possono comportare aumento del punteggio, più in generale, vantaggi per il richiedente, bensì ne possono determinare la sola diminuzione o l'inammissibilità.

¹⁸ D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito con modifiche in L. n. 27 del 24 marzo 2012, e ss.mm.ii.

Dopo l'approvazione della graduatoria definitiva, dette variazioni non potranno comportare la perdita dei requisiti, o la retrocessione in graduatoria in posizione non più utile al beneficio, pena la non ammissione al finanziamento.

6.2 Procedimento di concessione del finanziamento

L'istruttoria delle domande pervenute è avviata dopo la data di scadenza del Bando di Misura.

Al richiedente, viene data comunicazione dell'avvio e del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990, unitamente all'esito della ricevibilità, con la relativa motivazione e termini per eventuale riesame o ricorso qualora non favorevole.

Per il controllo tecnico-amministrativo di ammissibilità dell'operazione al finanziamento il Responsabile può richiedere documentazione integrativa e precisazioni ritenute necessarie per il completamento dell'attività istruttoria, ai sensi dell'art. 6, co. 1 lett. b) della L. n. 241/1990.

L'istruttoria per l'ammissibilità della domanda, si conclude, di norma, entro 30 giorni dalla data di chiusura del bando. Dell'esito dell'istruttoria, eventuali cause di inammissibilità, relativo punteggio, e termini e modalità per l'istanza di riesame, viene data comunicazione al richiedente, eventualmente anche con riserva relativa alle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive e delle acquisizioni delle certificazioni, in attesa di riscontro.

Le istanze di Riesame vanno inoltrate nel termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito dell'istruttoria; le modalità di inoltro e di ricevimento sono quelle indicate per la domanda di sostegno. Il riesame è deciso di norma nel termine di 20 giorni dal ricevimento dell'istanza. Dell'esito del riesame è data comunicazione al candidato con motivazione.

La Graduatoria regionale di merito è adottata con provvedimento formale dal Responsabile di Misura; del provvedimento è data pubblicazione sul portale web dell'Ente alle pagine dedicate al PO FEAMP all'indirizzo web: <http://agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FEAMP.html>.

Il provvedimento di concessione del finanziamento, previa attribuzione del Codice Unico di Progetto (C.U.P.), è adottato dall'UOD competente e notificato al Beneficiario, con richiesta di accettazione.

DISPOSIZIONI FINALI

7 Disposizioni comuni ai bandi di attuazione delle misure a regia

Il presente bando è integrato con il documento sulle "Disposizioni comuni ai bandi di attuazione delle misure a Regia, rivolte ai beneficiari dei finanziamenti", adottato con DDR n. 28 del 01/03/2019 (Versione 4 - BURC n. 12 del 04/03/2019) e consultabile sul portale web della Regione Campania, alle pagine dedicate al FEAMP 2014/2020, all'indirizzo www.agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FEAMP.html, nel box dedicato alla "Documentazione Ufficiale".

Detto documento disciplina, in particolare, il riconoscimento delle spese già sostenute, il regime dell'intensità dell'aiuto, le procedure che il Beneficiario deve seguire nella realizzazione dell'operazione, e gli obblighi in materia di stabilità dell'operazione, e altre informazioni che l'Amministrazione è tenuta a rendere ai potenziali Beneficiari, interessati a presente bando.

Le disposizioni in esso contenute sono a tutti gli effetti parte integrante del presente Bando specifico di Misura. Nell'eventualità di un conflitto tra le Disposizioni Comuni e le disposizioni del presente Bando specifico di Misura, prevalgono queste ultime.

8 Altre disposizioni

Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore, nonché alle Disposizioni Procedurali del RAdG (Manuale delle Procedure e dei Controlli della Regione Campania – Manuale del RAdG), e ai documenti adottati dall'AdG nazionale¹⁹.

In particolare, il Manuale del RAdG disciplina i procedimenti interni di attuazione del PO FEAMP Campania 2014/2020. Il Manuale è soggetto a revisioni; la versione revisionata disciplina il compimento di atti e provvedimenti, il cui perfezionamento avviene successivamente alla sua entrata in vigore, relativi tanto a procedimenti non ancora avviati quanto a procedimenti già in corso (par. 18.2 del Manuale). In ogni caso, l'eventuale contrasto tra disposizioni del Manuale e disposizioni di un Bando prevale quest'ultimo (par. 18.3 del Manuale).

Si ricorda, infine, che il provvedimento di concessione del finanziamento può dettare ulteriori disposizioni, e porre ulteriori obblighi in capo al Beneficiario, relativi alla fase di realizzazione e di stabilità dell'operazione.

Per effetto di atti imposti dall'AdG nazionale, la Regione Campania si riserva la facoltà di disporre la revoca o la modifica del presente bando; alla revoca consegue l'archiviazione di ufficio delle domande di sostegno presentate.

Con la domanda di sostegno, il richiedente dichiara di aver preso visione del documento "Disposizioni comuni ai bandi di attuazione delle misure a Regia, rivolte ai beneficiari dei finanziamenti", e del Manuale delle Procedure e dei Controlli del RAdG, di accettarli, e di impegnarsi alla loro osservanza in caso di concessione di finanziamento.

Con la domanda di sostegno, il richiedente dà atto di essere al corrente che i pagamenti delle provvidenze finanziarie previste dall'Unione Europea possono avvenire esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali (L. n. 296/2006 art. 1, co. 1052) e che in assenza o in costanza di erronea dichiarazione delle relative coordinate (o del codice SWIFT, in caso di transazioni internazionali) all'Amministrazione questa non può erogare il sostegno.

Con la domanda di sostegno, il richiedente autorizza il trattamento, dei dati personali conferiti, conformemente all'informativa resa dall'Amministrazione nel citato documento delle "Disposizioni comuni ai bandi di attuazione delle misure a Regia, rivolte ai beneficiari dei finanziamenti" al paragrafo 10.

Con la domanda di sostegno, il richiedente autorizza la pubblicazione dei dati conferiti per le finalità di cui all'art. 119 par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014 e dell'Allegato V dello stesso regolamento.

¹⁹ Si richiama in proposito la nota 2.

DOCUMENTAZIONE

9 Documentazione a corredo dell'istanza

9.1 Documentazione a corredo della domanda di sostegno

Si riporta di seguito un quadro della documentazione richiesta con il presente bando:

	Documento
1.	Allegato 1 al bando (domanda di sostegno), compilato in ogni sua parte e corredato di tutta la documentazione nello stesso indicata; datato e sottoscritto dal richiedente o suo legale rappresentante
2.	<i>(in caso di richiedente armatore)</i> Copia conforme all'originale del certificato di iscrizione nel Registro delle imprese di pesca (R.I.P.).
3.	Allegato 2 al bando (informazioni tecniche, descrizione del progetto e relazione del tecnico progettista) compilato in ogni sua parte e corredato, di tutta la documentazione nello stesso indicata, datato, e sottoscritto dal richiedente o dal suo legale rappresentante e dal tecnico progettista (ove esplicitamente previsto).
4.	Documentazione di progetto completa di ogni elaborato, calcolo, e atto autorizzativo comunque denominato, dovuto per legge e necessari alla realizzazione dell'operazione, datata e sottoscritta dal richiedente o dal suo legale rappresentante e dal tecnico progettista (ove previsto), con correlati quadro economico finanziario dettagliato e cronoprogramma.
5.	Copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione.
6.	<i>(in caso di interventi su imbarcazioni da pesca)</i> Copia conforme all'originale della licenza di navigazione.
7.	<i>(in caso di interventi su imbarcazioni da pesca)</i> Copia conforme all'originale della licenza di pesca.
8.	<i>(in caso di interventi su imbarcazioni da pesca)</i> Copia conforme all'originale dell'estratto matricolare (o del registro NN.MM.GG).
9.	<i>(nel caso in cui il richiedente sia un pescatore persona fisica, socio lavoratore ovvero dipendente di una società armatrice)</i> Copia conforme all'originale dell'Atto costitutivo e dello statuto, ed elenco di soci della società, per le strutture associate.
10.	<i>(nel caso in cui il richiedente sia un pescatore persona fisica, socio lavoratore ovvero dipendente di una società armatrice)</i> Copia conforme all'originale, ai sensi delle vigenti disposizioni, della delibera con la quale l'Organo di Amministrazione dell'impresa richiedente, approva il progetto e la relativa previsione di spesa, si accolla la quota di cofinanziamento a proprio carico e autorizza il legale rappresentante alla sottoscrizione del contratto tra pescatore persona fisica, il tirocinante e l'impresa armatrice.
11.	<i>(nel caso in cui il richiedente sia un pescatore persona fisica, socio lavoratore ovvero dipendente di una società armatrice)</i> Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. ai fini del controllo antimafia dell'impresa armatrice.
12.	<i>(eventuale)</i> Documentazione relativa all'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione (e-mail o pec di richiesta, e-mail o pec di risposta, relativi allegati, preventivi, contratti, lettere di incarico, ecc.).

13.	Copia del documento d'identità del richiedente, in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
14.	Copia del documento d'identità del tecnico progettista, in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
15.	Copia del documento d'identità del tirocinante, in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
16.	<i>(nel caso in cui il richiedente sia un pescatore persona fisica, socio lavoratore ovvero dipendente di una società armatrice)</i> Copia del documento del rappresentante legale della società armatrice, in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
17.	<i>(eventuale)</i> Documentazione relativa alle spese sostenute prima della domanda di sostegno.
18.	<i>(qualora il richiedente sia proprietario di imbarcazione, armatore e pescatore)</i> bozza di contratto di tirocinio formativo tra il proprietario del peschereccio ed il tirocinante.
19.	<i>(qualora il richiedente sia proprietario di imbarcazione e pescatore)</i> bozza di contratto di tirocinio formativo tra il proprietario del peschereccio, il tirocinante e la società armatrice del peschereccio in cui è normato il conferimento per delega all'incasso del contributo pubblico, per il pagamento dello stipendio e degli oneri riflessi al tirocinante.
20.	apposita documentazione del tirocinante, come prevista dalla normativa nazionale, attestante il proprio stato di disoccupazione.
21.	Altra documentazione ritenuta utile o necessaria, secondo le circostanze della domanda o le caratteristiche dell'operazione, o che afferisca a dati che i modelli allegati al bando non consentono di riferire (specificare): - _____ - _____
22.	Supporto magnetico (CD) contenente copia di tutta la documentazione di cui si compone l'istanza registrata in file non modificabili aventi estensione .pdf (salvo inoltre dell'istanza a mezzo pec).

9.2 Modelli allegati al bando

Gli schemi tipo degli allegati al presente bando sono resi disponibili, in formato .doc, o comunque in format editabile, sul portale web della Regione Campania, alle pagine dedicate al PO FEAMP Campania 2014/2020, all'indirizzo <http://agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FEAMP.html>:

Allegato 1 – Istanza di ammissione al finanziamento;

Allegato 2 – Sezione anagrafica, Descrizione dell'intervento / Dichiarazioni del progettista;